

(N. 1375)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, - affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre 1950
(V. Stampato N. 1478)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA,
IL 15 NOVEMBRE 1950

Applicazione per l'anno 1949, ai comuni della provincia di Gorizia
delle disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci dei comuni della provincia di Gorizia, hanno effetto anche per l'anno 1949.

Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti

non potrà superare l'importo complessivo di lire 100.000.000, da ripartirsi fra i Comuni deficitari, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 2.

Per gli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la spesa di lire 100.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sarà compensata mediante la destinazione di una corrispondente aliquota delle maggiori

entrate recate dalla legge 1° aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.